La responsabilità delle società si estende agli illeciti tributari

Con l'attuazione della direttiva Pif si amplierà ancora il novero dei reati presupposto

PAGINA A CURA DI
Riccardo Borsari

Il nuovo articolo 25 quinquiesdecies del Dlgs 231/2001 sancisce l'estensione del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti ad alcuni delitti tributari. È stato così superato il contrasto di opinioni dottrinali e giurisprudenziali sulla mancata inclusione di queste fattispecie nel decreto 231, motivato dalla discussa opportunità di duplicare le risposte sanzionatorie agli illeciti tributari. Il Dl 124/2019 aveva inizialmente previsto quale nuovo reato-presupposto la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dgs 74/2000, anche nella forma attenuata del comma 2 bis). La legge di conversione (legge 157/2019) ha però allargato l'elenco anche alle fattispecie degli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche nell'ipotesi attenuata del comma 2 bis), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

L'ente sarà dunque responsabile non solo per aver indicato nella dichiarazione fiscale costi risultanti da fatture emesse per prestazioni mai effettuate o svolte da un soggetto diverso rispetto all'emittente (articolo 2); ma anche per aver inserito nella dichiarazione dati provenienti da operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (articolo 3). Diventano così rilevanti per l'ente una lunga serie di condotte idonee a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, come l'impiego di documentazione alterata, la tenuta di una doppia contabilità, l'occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, la falsa intestazione di beni o di conti correnti bancari sui quali far confluire i corrispettivi sottratti all'imposizione, l'interposizione fittizia di persona e la costituzione di società di comodo. Il mezzo fraudolento può poi essere impiegato nell'applicazione di norme di per sé estranee all'evasione, come per esempio quelle in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo, quando questa si accompagni a comportamenti artificiosi idonei a ostacolare l'accertamento fiscale.

Il decreto e la legge di conversione hanno invece lasciato fuori dall'ambito della responsabilità degli enti fattispecie significative per gravità e incidenza sulle finanze pubbliche. La lacuna sembra destinata ad essere presto colmata: il decreto legislativo di attuazione della direttiva Pif approvato in esame preliminare dal governo il 23 gennaio scorso, infatti, prevede l'estensione del catalogo del decreto 231 anche per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5) e indebita compensazione (articolo 10 quater).

Il nuovo assetto di responsabilità dell'ente comporta ingenti sanzioni pecuniarie, con massimi di 400 o 500 quote, per un ammontare pari a 619.600 o 774.500 euro, aumentabile di un terzo nel caso di profitto di rilevante entità. Altra sanzione particolarmente afflittiva è la confisca obbligatoria del profitto del reato che, in base all'articolo 19 del Dlgs 231/2001, può avvenire anche per equivalente, cioè su beni o utilità di valore pari all'imposta evasa, e nella forma cautelare del sequestro preventivo ex articolo 53. Rilevano poi le interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già eventualmente concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non sono infine da sottovalutare gli effetti della clausola di autonomia della responsabilità dell'ente (articolo 8 del Dlgs 231), che consente l'applicazione della sanzione anche quando non sia stata individuata la persona fisica responsabile, ovvero quando questa non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia. La disposizione potrebbe fare la differenza nel garantire una risposta effettiva all'evasione. Essa permette infatti l'inflizione di una sanzione anche nel caso in cui, per esempio a causa della complessità organizzativa dell'ente, sia difficile attribuire la responsabilità del reato a una persona fisica determinata, oppure quando quest'ultima non sia punibile in base all'articolo 13 del Dlgs 74/2000 per l'integrale pagamento del debito tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AGGIORNAMENTO DEI REATI «231»

Le novità

- Allargamento della responsabilità da reato degli enti ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, anche nella forma attenuata del comma 2 bis), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, anche nella forma attenuata del comma 2 bis), occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11)

Sanzioni e confisca

- Le sanzioni pecuniarie possono arrivare ad un massimo di 400 quote (619.600 euro) o di 500 quote (774.500 euro).
- È obbligatoria la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nonché il relativo sequestro preventivo

Interdittive

- Sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Le sanzioni all'ente si applicano anche se non è stata identificata la persona fisica responsabile del reato presupposto o se questa non è punibile per aver pagato il debito tributari